



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali - Servizio Politiche Ambientali

Spett.le Regione Toscana

Alla Direzione Ambiente ed Energia
c.a. Edo Berini

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
c.a. Chiodini

e.p.c. Assessore All'Ambiente
c.a. Fratoni

inviato via pec

Oggetto: RiMateria - **Annulamento parziale in autotutela del parere reso dal Comune di Piombino in data 4 aprile 2019 nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI) - D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti.**

Premesso che in data 4 aprile 2019 il Comune di Piombino trasmetteva a mezzo Pec alla Regione Toscana un parere - che si allega in copia - con cui attestava, tra l'altro, il rispetto da parte del progetto presentato dal proponente dei requisiti relativi ai criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) della Legge regionale 25/98. Più precisamente, con il predetto parere l'allora amministrazione specificava che il nuovo impianto di discarica di cui al progetto *de quo* rispettava il criterio escludente dettato dalla summenzionata normativa, attesa l'asserita assenza nel raggio di 500 metri dal sito di alcun "centro abitato", ai sensi dell'Allegato di Piano 4.

Atteso che in data 27 maggio 2019, in sede di conferenza di servizi di V.I.A. relativa al procedimento in oggetto, sono emerse (*rectius*, confermate) numerose criticità relative alla valutazione della sussistenza di determinate condizioni di realizzabilità del progetto, tali da indurre la scrivente amministrazione ad effettuare un serio approfondimento della questione e della sussistenza dei requisiti imposti, in particolare riguardo alle distanze dai limitrofi centri abitati.

Il parere del 4 aprile u.s. si limitava a specificare che "*il detto criterio escludente* (in ordine alle distanze che i nuovi impianti devono rispettare dai centri abitati ai sensi della L.R. 25-1998, ndr) risulta rispettato come si evince dalla tavola allegata al presente parere".

L'unico "centro abitato" preso in considerazione nella rappresentazione grafica allegata al predetto parere del 4 aprile è quello di Montegemoli; in merito, l'intestata amministrazione riteneva che non sussistesse alcun elemento ostativo al progetto in questione atteso che Montegemoli distava più di 500 metri dalla ristretta zona di conferimento di rifiuti (anziché prendere in considerazione l'intero sito di ubicazione).

In realtà, una corretta applicazione della normativa vigente, anche in ragione delle interpretazioni della stessa indotte dalla Giurisprudenza amministrativa consolidatasi (vedasi ex plurimis, T.A.R. Piemonte, sent. n. 574 del 13.5.2019), porta a ritenere di palmare evidenza il vizio di tale misurazione: la medesima colpevolmente non è stata effettuata dal perimetro della intera discarica.

Tale corretto criterio, del resto, è rispettoso della *ratio* normativa che intende tutelare gli abitanti di un qualsiasi centro abitato che dista meno di 500 metri da un intero impianto di discarica piuttosto che da una sua residua parte.

Ebbene, attuando tale corretto criterio – dunque misurando la distanza tra Montegemoli ed il perimetro dell'intera discarica – la distanza risulta ampiamente inferiore alla distanza di legge (vedasi in tal senso la relazione degli uffici tecnici di questo Comune, datata 31 luglio 2019, che si allega alla presente).

Alla luce di ciò, il progetto per il quale è stata richiesta la VIA non soddisfa i requisiti di legge che, è appena il caso di menzionarlo, lungi dal rappresentare un mero vezzo, sono a tutela della salute pubblica.

Non è tutto: oltre al centro abitato di Montegemoli, nei pressi della discarica (e ad ancora minor distanza!) è presente altro centro abitato: quello di Colmata-Gagno.

Nel parere del 4 aprile 2019 l'amministrazione comunale del Comune di Piombino, limitandosi a ritenere rispettato il criterio escludente *de quo*, ha di fatto erroneamente ritenuto che tale insediamento non presentasse i connotati per essere configurato come "centro abitato" e, dunque, non lo considerava ai fini della verifica della sussistenza dei criteri localizzativi del progetto in oggetto.

A ben vedere, l'ambito insediativo di Colmata/Gagno, benché sviluppato su di un'area più contenuta rispetto a quella di Montegemoli, presenta comunque le caratteristiche minime di assoggettabilità a centro abitato, soddisfacendo tutti i criteri di cui all'art. 3 del Codice della Strada.

Peraltro, a conferma di quanto suddetto, al momento della emissione del parere del Comune di

Piombino risultava già vigente la disciplina del Regolamento Urbanistico di Area che, all'articolo 58, testualmente afferma: *"ai sensi dell'articolo 55, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 1/2005, sono individuati con apposito grafico sulle tavole in scala 1:2.000 i perimetri aggiornati dei centri abitati costituenti delimitazioni continue che comprendono tutte le aree edificate e i lotti interclusi"*; ebbene, come inequivocabilmente dimostrato dall'estratto della planimetria di cui al predetto Regolamento Urbanistico di Area (allegato alla presente), Colmata-Gagno rientra nei centri abitati.

Tale circostanza costituisce anche da sola un motivo ostativo alla concessione della autorizzazione richiesta dal soggetto proponente, difettando la distanza di 500 metri da qualsiasi punto della discarica.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata altresì la precedente comunicazione del 12.6.2019 (anch'essa allegata), inviata a mezzo Pec in data 16.6.2019, con la quale questa Amministrazione invitava il nucleo di valutazione in indirizzo a sospendere la pronuncia di VIA in oggetto, al fine di consentire agli scriventi ulteriori verifiche sui profili di propria competenza di natura urbanistica e di tutela della salute pubblica;

Ritenuto inoltre che l'Allegato di Piano 4 – criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della Legge regionale 25/98), risponda al principio comunitario di precauzione e che, in materia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche l'interpretazione normativa debba sempre conformarsi, inderogabilmente, a tale criterio;

Ritenuto pertanto che il citato parere reso dal Comune di Piombino in data 4 aprile 2019, risulta non conforme ai principi di cautela ambientale e sanitaria nella parte in cui prende atto di quanto affermato dal proponente circa il rispetto delle distanze in parola, senza tuttavia considerare a tal fine quale "centro abitato" anche il nucleo insediativo di Colmata/Gagno;

Ritenuto pertanto come i presidi ambientali posti a tutela della salute pubblica costituiscono limite invalicabile e di preminente interesse pubblico e che, conseguentemente, il parere espresso dal Comune di Piombino in data 4 aprile 2019, nella parte in cui prende atto di quanto affermato dal proponente circa il rispetto delle distanze in parola, debba essere rimosso poiché in contrasto con i preminenti interessi pubblici sopra richiamati;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche in tema di autotutela amministrativa;

Premesso quanto sopra, con la presente comunicazione lo scrivente

Annulla

in autotutela il precedente parere reso in data 4 aprile 2019 nel procedimento di via

in oggetto, limitatamente alla parte in cui afferma testualmente che *"detto criterio escludente risulta rispettato come si evince dalla tavola allegata al presente parere"*.
Conseguentemente,

Esprime

parere assolutamente contrario in ordine alla proposta progettuale oggetto di valutazione per le motivazioni ampiamente delineate in premessa, atteso come non risulta rispettata la distanza di 500 metri dai centri abitati i Montegemoli e di Colmata-Gagno, ai sensi dell'Allegato di Piano 4 – criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della Legge regionale 25/98).

Piombino, 31 luglio 2019.

il Dirigente
Dott. Maurizio Poli



il Sindaco
Avv. Francesco Ferrari





CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 631111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali - Servizio Politiche Ambientali

Prot: vedi protocollo pec

Spett.le Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

opere pubbliche di interesse strategico

regionale

c.a. Arch. Carla Chiodini

inviato via pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:

- 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria;
- 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53. Proponente: RiMateria SpA. Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sui chiarimenti depositati il 27/02/2019 e convocazione Nucleo regionale di Valutazione dell'Impatto Ambientale (Nucleo VIA) ai sensi dell'Allegato C alla Delibera G.R. n. 410/2016.
Proponente: RiMateria Spa

In riferimento alla richiesta di VIA presentata dalla società RiMateria Spa, in data 23 maggio 2018, e nello specifico alla richiesta di pareri e contributi pervenuta in data 6 marzo 2019, ns. prot. n. 8000 sulla documentazione integrativa depositata dal proponente in data 27 febbraio u.s. a seguito dei chiarimenti richiesti dal Nucleo VIA in data 24 gennaio 2019.

Analizzata la documentazione integrativa depositata in atti, si conferma il parere già espresso nella seduta del 10 dicembre 2018 del NTV Comunale, trasmesso a codesta Direzione in data 17 dicembre 2018.

Per quanto attiene la richiesta in ordine all'individuazione della fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati dei nuovi impianti, prevista tra i criteri escludenti di cui all'Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998), si rappresenta che il detto criterio escludente risulta rispettato come si evince dalla tavola allegata al presente parere.

In questo contesto, per le valutazioni di codesto nucleo, si rappresenta quanto emerso in occasione della SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex ART. 14- ter L. 241/90 – forma simultanea in modalità sincrona. Installazione IPPC 5.4, discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Ischia di Crociano Comune di Piombino - D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-quater – Proponente Rimateria spa - Istanza di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'approvazione del progetto emesso in Rev. 4, denominato: "4 a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino" tenutasi in data 11 febbraio 2019. In tale occasione, alla luce delle problematiche di maleodoranze rilevate nelle zone circostanti l'impianto attualmente in coltivazione, venne stabilito, per la loro riduzione la seguente prescrizione: *"riguardo alle condizioni di ammissibilità dei rifiuti nei settori B e settore C, sono autorizzati al conferimento i rifiuti che rispettino i criteri di cui all'art. 6 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i. Riguardo alle deroghe richieste per il parametro D.O.C. sul test dell'eluato si prescrive che sono ammissibili esclusivamente i rifiuti che presentano in fase di caratterizzazione analitica un limite massimo di DOC pari a 1250 mg/l. Al fine di valutare che la componente organica presente nella matrice rifiuto abbia subito un processo di stabilizzazione tale da garantire che non vi siano maleodoranze durante la fase di conferimento e lavorazione sul fronte in coltivazione, per l'ammissibilità dei rifiuti che presentano un valore di DOC 13 sull'eluato superiore a 300 mg/l è altresì prescritta la valutazione dell'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale che deve risultare inferiore a 1000 mgO2/kgSVh;"*

Si evidenzia inoltre, per le valutazioni di codesto nucleo di VIA, quanto emerso dalla lettura dei titoli concessori rilasciati a Rimateria dall'Agenzia del Demanio in sede di subentro alla Società Lucchini S.p.A., oggi in amministrazione straordinaria, rispettivamente in data 10 dicembre 2015 rep. 926 e del 1 dicembre 2016 rep. 1021. In tali atti risultano infatti apposti vincoli concessori in ordine alle tipologie di rifiuti ammissibili nelle aree in concessione; in particolare per quanto attiene la prima concessione, risulterebbe quale limite quello di esclusivo smaltimento di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche, mentre per quanto attiene la seconda concessione, risulta come il bene debba essere utilizzato per lo smaltimento dei cumuli ivi presenti e all'utilizzazione prevista dal regolamento urbanistico del Comune di Piombino di cui all'articolo 92 delle NTA.

Cordiali Saluti

Piombino, 04 aprile 2019

Dirigente del Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali
Dott. Maurizio Poli



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Il Sindaco

Prot. n° 22239

DEL 16/06/2019

Piombino, 12 giugno 2019

Spett.le Regione Toscana

Alla Direzione Ambiente ed Energia
c.a. Edo Berini

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
c.a. Carla Chiodini

e.p.c. Assessore All'Ambiente
c.a. Federica Fratoni

A mezzo PEC

Oggetto: RiMateria - D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI)

In riferimento al progetto sopra emarginato, per il quale la società RiMateria S.p.A. ha presentato in data 23 maggio 2018 istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto di discarica sull'Area Li53, si precisa quanto segue.

Premesso che questo Ente ha reso un parere che è stato valutato in occasione della conferenza di servizi del 27 maggio 2019 evidenziando criticità poi confermate nel corso dei lavori del Nucleo di Valutazione regionale di VIA, da ARPAT e da ASL. In particolare, è rimasta irrisolta la questione della compatibilità dell'impianto con le distanze dai nuclei abitativi presenti in zona, questione sulla quale la Regione si è riservata di effettuare degli approfondimenti.

Posto che altra criticità significativa è risultata la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti all'impianto alla luce delle note problematiche dell'impianto stesso, connesse con il disagio arrecato alla popolazione residente per le emissioni odorigene.

Atteso che nel corso della predetta Conferenza di Servizi del 27 maggio u.s., il proponente chiese ed ottenne una sospensione di 90 giorni per presentare eventuali "dichiarazioni di chiarimento" in ordine alle predette criticità.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenendo altresì conto dell'esito della recente tornata elettorale, lo scrivente Sindaco del Comune di Piombino Vi esorta a sospendere qualunque iniziativa volta all'adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA) de quo e consentire a questo Comune di pronunciarsi complessivamente in merito, anche in riferimento alle proprie dirette competenze e responsabilità in materia sanitaria ed urbanistica.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Francesco Ferrari





CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali - Servizio Politiche Ambientali

Relazione tecnica sulle distanze del polo di trattamento rifiuti di Ischia di Crociano rispetto ai centri abitati, in relazione alle disposizioni di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana, approvata in attuazione dell'articolo 9, comma 1 lettera e) della Legge Regionale 25/1998

La delibera della Giunta Regionale Toscana, approvata in attuazione dell'articolo 9, comma 1 lettera e) della Legge Regionale 25/1998, recante i criteri di localizzazione degli impianti di discarica in relazione alla presenza di eventuali centri abitati, impone la necessità di assicurare il mantenimento della distanza minima di 500 metri tra il perimetro dell'impianto ed il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del codice della strada. Ai sensi del codice della strada per configurare un determinato complesso insediativo quale centro abitato, occorre che siano rispettate talune condizioni contenute all'art. 3, ovvero costituito da un insieme di edifici in un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Sulla base di verifiche effettuate nell'area in cui è prevista la realizzazione dei nuovi impianti di discarica, risulta presente il centro abitato di Colmata/Gagno.

Per l'insediamento abitativo di Colmata/Gagno si è reso necessario un approfondimento, atteso come nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto della nuova discarica da realizzarsi presso il polo industriale di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino, sono emerse molteplici problematiche delle quali alcune di stretta competenza comunale, relative alla sussistenza delle condizioni di realizzabilità del progetto con particolare attenzione al rispetto della distanza minima dei 500 metri dai centri abitati.

Colmata/Gagno soddisfa i criteri dettati dall'articolo 3 del codice della strada, peraltro a conferma di ciò, il R.U. contempla tale insediamento nei centri abitati del territorio comunale.

Il complesso insediativo di Colmata/Gagno presenta i requisiti minimi di inquadramento dimensionale per poter essere classificato centro abitato, come peraltro evidenziato anche

dalla sovrapposizione tra la foto aerea e la carta catastale, e sono altresì presenti un attraversamento pedonale rialzato e la continuità della pubblica illuminazione con il centro abitato di Montegemoli.

Ciò premesso, come si evidenzia nelle cartografie allegate, la distanza tra il perimetro del predetto complesso insediativo ed il perimetro della zona di ampliamento della nuova discarica oggetto di valutazione, risulta inferiore alla distanza minima al di sotto della distanza minima di 500 metri; inoltre anche il centro abitato di Montegemoli risulta al di sotto della distanza minima dal perimetro dell'impianto, tenuto conto come, una volta realizzate le nuove discariche di progetto, queste verrebbero a configurare un continuo con l'attuale area delle discariche in fase di coltivazione.

Piombino, 31 luglio 2019


il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

ing. Claudio Santi




il Dirigente del Servizio Ambiente

dott. Maurizio Poli



Località Colmata

Località Colmata

Località Colmata

Cantiere Nautico Spinella

404,87 m

Misura distanza ✕

Fai clic sulla mappa da aggiungere al tuo percorso

Distanza totale: 404,87 m (1.328,30 pd)



Off Shore Motonautica
Di Segnini Giovanna E C.

Località Colmata

Località Colmata

Località Colmata

Località Colmata

Località Colmata

200,00 m

276,70 m

Misura distanza ✕

Fai clic sulla mappa da aggiungere al tuo percorso

Distanza totale: 276,70 m (907,81 pd)



zeria
gli

Autoricambi
Piombino Coral Coop

Maripesca

Via Adige

Bigletteria traghetti Elba

Acquasport Nautica

Via della Base Geodetica

SS398

SP40

SP40

SP40

Località Bocca di Cornia

Località Bocca di Cornia

Via Adda

Eni

SP40

SP40

SP40

SP40

Località Colmata

Località Colmata

Località Colmata

Località Colmata

200,00 m

351,24 m

Misura distanza

Fai clic sulla mappa da aggiungere al tuo percorso

Distanza tra i punti: 351,24 m (1.152,36 pd)





CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 631111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali - Servizio Politiche Ambientali

Spett.le Regione Toscana

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

inviato via pec

Oggetto: RiMateria - D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti.
Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI)

Si trasmette la presente comunicazione nell'ambito degli ulteriori approfondimenti che codesto Settore VIA, già in sede di conferenza del 27 maggio 2019, si era riservato di effettuare al fine di una completa e approfondita valutazione del progetto sotto il profilo ambientale e della tutela della salute pubblica, facendo altresì seguito anche alle richieste espresse in tal senso da questa Amministrazione con la nota del 12 giugno 2019.

A prescindere dalle considerazioni svolte nel provvedimento con cui in data odierna il Comune di Piombino ha revocato parzialmente il parere del 6 aprile 2019, dando un nuovo parere, stavolta contrario al progetto in ordine alle distanze di cui alla relazione tecnica ad esso allegata, ed a seguito di quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi del 27 maggio 2019, alla luce del parere dell'ARPAT per le criticità ambientali e per quanto attiene la sussistenza del criterio escludente del PRB (500mt dai centri abitati), sui quali venne già evidenziata dal Comune la discussione accesa sul tema a livello locale e comunque a seguito dell'acquisizione agli atti del parere Sanitario della ASL a tutela delle abitazioni più vicine che possono essere interessate dalle emissioni dell'impianto, si inviano le ulteriori osservazioni di cui alla relazione allegata.

Piombino, 31 luglio 2019

Distinti Saluti

Il Dirigente

dott. Maurizio Poli





CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali - Servizio Politiche Ambientali

RiMateria - Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI) - D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti – **Relazione**

- Sul criterio della distanza di 500 metri dal perimetro dell'impianto e da quello dei centri abitati di cui alla Legge regionale n. 25/1998.

La delibera della Giunta Regionale Toscana, approvata in attuazione dell'articolo 9, comma 1 lettera e) della Legge Regionale 25/1998, recante i criteri di localizzazione degli impianti di discarica in relazione alla presenza di eventuali centri abitati, impone la necessità di assicurare il mantenimento della distanza minima di 500 metri tra il perimetro dell'impianto ed il perimetro del centro abitato, individuato ai sensi del codice della strada.

Ai sensi del codice della strada per configurare un determinato complesso insediativo quale centro abitato, occorre che siano rispettate talune condizioni contenute all'art. 3, ovvero costituito da un insieme di edifici in un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Sulla base di verifiche effettuate nell'area in cui è prevista la realizzazione dei nuovi impianti di discarica, risultano presente il centro abitato di Colmata/Gagno.

Per l'insediamento abitativo di Colmata/Gagno si è reso necessario un approfondimento, atteso come nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto della nuova discarica da realizzarsi presso il polo industriale di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino, sono emerse molteplici problematiche delle quali alcune di stretta competenza comunale, relative alla sussistenza delle condizioni di realizzabilità del progetto con particolare attenzione al rispetto della distanza minima dei 500 metri dai centri abitati.

Colmata/Gagno soddisfa i criteri dettati dall'articolo 3 del codice della strada, peraltro a conferma di ciò, il R.U. contempla tale insediamento nei centri abitati del territorio comunale.

Il complesso insediativo di Colmata/Gagno presenta i requisiti minimi di inquadramento dimensionale per poter essere classificato centro abitato, come peraltro evidenziato anche dalla sovrapposizione tra la foto aerea e la carta catastale, e sono altresì presenti un attraversamento pedonale rialzato e la continuità della pubblica illuminazione con il centro abitato di Montegemoli.

Ciò premesso, come si evidenzia nelle cartografie allegate, la distanza tra il perimetro del predetto complesso insediativo ed il perimetro della zona di ampliamento della nuova discarica oggetto di valutazione, risulta inferiore a 400 metri, quindi al di sotto della distanza minima di 500 metri; inoltre anche il centro abitato di Montegemoli risulta al di sotto della distanza minima dal perimetro dell'impianto, tenuto conto come, una volta realizzate le nuove discariche di progetto, queste verrebbero a configurare un continuo con l'attuale area delle discariche in fase di coltivazione.

- 2. Sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e della tutela della salute della popolazione residente.

Nel periodo novembre-dicembre 2018 è stata effettuata da ARPAT la prima campagna di rilevamento per H₂S in zona limitrofa alla discarica, ottenendo valori molto variabili, oscillanti da 7 a 34 µg/m³, effettuate a seguito delle continue segnalazioni da parte di cittadini residenti di maleodoranze provenienti dalla discarica.

L'azienda ASL nel proprio parere del 05/04/2019 dichiarava che *"l'atteggiamento più prudente e in linea con il noto principio precauzionale sarebbe quello di mantenere presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di H₂S più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/m³. Questo per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di annoyance, in senso di fastidio che deriva dall'inalazione di bassissime concentrazioni di H₂S nell'aria e che può generare sintomatologia psico-organica di vario genere"*.

Questo anche in considerazione del fatto che il Comune di Piombino è riconosciuto come SIN (sito di interesse nazionale) e la popolazione è stata ed è in contatto con situazioni di criticità ambientali pregresse con la conseguenza, conclude l'ASL *che "qualsiasi insediamento industriale inquinante presente nel territorio comunale vada valutato con attenzione particolare, per poter capire con il più alto margine di sicurezza se la perturbazione ambientale creatasi abbia o meno ricadute sanitarie statisticamente significative sulla popolazione"*

Considerato come anche l'Agenzia ARPAT, per quanto attiene l'impatto odorigeno, questa sostiene come *.."secondo le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da ARPAT stessa concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un'ampia area del territorio, con, nei vari scenari emissivi ipotizzabili, valori comunque superiori a 2 ou/m³ sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento."*

Anche per questi motivi il Comune di Piombino, l'ARPAT e la stessa Asl, ritennero di estendere le prescrizioni date in sede di A.I.A. per l'ultimo modulo dell'attuale discarica in coltivazione (c.d. discarica ex ASIU), anche per i nuovi moduli previsti in ampliamento nel progetto della nuova discarica da realizzarsi presso il polo industriale di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino.

Tali prescrizioni prevedevano il divieto di conferimento di rifiuti contenenti materiale organico o putrescibile.

In particolare si prescriveva l'ammissibilità esclusivamente dei rifiuti che presentano in fase di caratterizzazione analitica un limite massimo di D.O.C. pari a 1250 mg/l. Inoltre al fine di valutare che la componente organica presente nella matrice rifiuto abbia subito un processo di stabilizzazione tale da garantire che non vi siano maleodoranze durante la fase di conferimento e lavorazione sul fronte in coltivazione, per l'ammissibilità dei rifiuti che presentano un valore di D.O.C. 13 sull'eluato superiore a 300 mg/l è altresì stata prescritta la valutazione dell'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale che deve risultare inferiore a 1000 mgO₂/kgSVh.

Il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale di ampliamento del polo di trattamento dei rifiuti previsto nell'area industriale, non presentava limiti di contenuto di organico nei rifiuti da conferire, atteso come il progetto prevede la realizzazione di un impianto di discarica con possibilità di conferimento senza particolari limitazioni di materiale organico, ovvero fino a D.O.C. 3000.

Le prescrizioni date dal Comune di Piombino e dagli enti di controllo sui limiti di ammissibilità dei rifiuti nei moduli di progetto, che escludono in sostanza la possibilità di conferire materiali a contenuto di organico, costituiscono una novità assoluta rispetto al progetto presentato ed oggetto di valutazione e determinano l'incompatibilità del progetto presente con il contesto urbanistico nel quale si inserisce a causa della diffusa presenza di ricettori sensibili nelle zone circostanti il perimetro dell'impianto.

Sotto questo profilo occorre ricordare come anche l'ARPT, sulla base dell'analisi di rischio condotta sulla matrice percolato, afferma come *..l'esercizio della discarica LI53 con deroga al parametro DOC fino a 3.000 mg/L, previsto nel progetto, non esclude la possibilità di rischio di contaminazione della falda e rappresenta un impatto ambientale critico"*

Inoltre la soluzione progettuale proposta nel progetto sottoposto a valutazione, che prevede il conferimento di rifiuti ad elevato contenuto di organico, contrasta anche con i vincoli contenuti nel contratto di concessione demaniale stipulato con l'Agenzia del demanio; si ricorda infatti come la concessione sottoscritta in data 10 dicembre 2016, al repertorio n.1021/2016, tra l'Agenzia del Demanio e la Società Asiu Spa, impone infatti, all'articolo 2, la limitazione al conferimento per la riprofilatura della c.d. discarica ex Lucchini, oggetto del predetto contratto, *dei soli materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche*, con l'effetto di rappresentare un vero e proprio vincolo contrattuale in aperto contrasto, ab origine (ovvero fin dalla redazione del progetto in valutazione VIA), con la tipologia dei rifiuti che l'azienda richiedeva di utilizzare nei nuovi impianti.

Quanto sopra costituisce da solo motivo di improcedibilità della V.I.A in oggetto, atteso come appunto la riprofilatura della c.d. ex discarica Lucchini verrebbe attuata con rifiuti incompatibili con i vincoli contrattuali di cui alla predetta concessione ed in contrasto con le prescrizioni ambientali e sanitarie che in ordine alla possibilità di conferimento di materiale organico di cui alle prescrizioni sopra ampiamente richiamate.

Conclusioni

Si richiama quanto sopra esposto sotto il profilo della insussistenza delle condizioni urbanistiche inerenti la distanza minima dai centri abitati presenti nella zona circostante l'area della discarica, che erano state valutate esclusivamente sulla scorta della documentazione di progetto depositato e senza considerare, ad esclusione di Montegemoli, gli altri insediamenti abitativi e di quanto espresso dall'azienda ASL in ordine ai profili di cautela igienico sanitaria, oltre alle considerazioni dell'ARPAT su menzionate, ritenendo in linea con quanto dichiarato dall'ARPAT stessa, con il parere del 11/04/2019, di non poter esprimere un parere favorevole al progetto in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale.

Piombino, 31 luglio 2019



il Dirigente

dott. Maurizio Poli

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the typed name "dott. Maurizio Poli".

1071/2016 1/12/16



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Toscana e Umbria

(D.P.R. 296 del 13/02/2005)



Reg. n.°926 del 10.12.2015

Prot. n. 2953R. del 10/12/2015

L'anno duemilaquindici, addi dieci del mese di dicembre (10.12.2015), presso l'agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria sede di Livorno, sita in Livorno via Lampredi n.45:

TRA

L'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, nella persona di Michele Baronti, [redacted] funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, che interviene al presente atto, giusta delega prot. 2015/2199 R.I. del 28.09.2015 rilasciata dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio E.P.E., C.F. 06340981007 la quale, costituita con D.Lgs 30 Luglio 1999 n.300, così come modificato con D.Lgs 03 Luglio 2003 n.173, agisce in nome e per conto dello Stato; in appresso denominata "Concedente"

E

l' Avv. Barbara Del Seppia, [redacted] e residente a [redacted] non in proprio ma in qualità di Presidente della ASIU S.p.A., con sede in Piombino Via Isonzo 21/23, P.I. e C.F. 01261000499, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di Livorno al n.01261000499, nominata con Assemblea dei Soci del giorno 4 dicembre 2015, appresso denominata "Concessionaria";

PREMESSO

a- che lo Stato è proprietario dell'immobile consistente in alcuni terreni siti in Comune di Piombino Loc. Ischia di Crociano, censiti al C.T. al foglio 51 p.le 134, 199 per porzione e 248 per porzione, della superficie complessiva di mq. 84.140, appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ramo bonifica;

b- che tali beni erano ricompresi all'interno della concessione in favore della Società Lucchini S.p.A. (ora Società Lucchini in amministrazione straordinaria), stipulata in data 29/07/2004 rep. n. 10 e che, con nota del 25/09/2015 assunta al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 13694 del 02/10/2015, la medesima ha dichiarato di non aver più interesse all'utilizzo dell'area in questione, corrispondente al sito di ubicazione della discarica aziendale per rifiuti speciali non pericolosi, realizzata dalla ex Lucchini S.p.A., autorizzata AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) n. 276 del 30/10/2007, rilasciata dalla Provincia di Livorno Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio, e modificata con successivo Atto Dirigenziale n. 105 del 16/09/2008;

c- che la Società AFERBI (Acciaierie e Ferriere di Piombino), subentrata già nei titoli di proprietà, con atto not. M.Miccoli rep. 49549 del 30/06/2015, e in futuro anche nei titoli di concessionaria, alla Lucchini Amministrazione Straordinaria SpA, ha dichiarato con nota del 25/09/2015 assunta al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 13693 del 02/10/2015, di non avere alcun interesse al subentro nella concessione sopra citata;

d- che con Avviso di asta pubblica prot. n. 2403R.I. del 23/10/2015, è stata indetta per il giorno 11/11/2015 una gara ad offerte segrete per l'individuazione del Concessionario dei suddetti terreni, per la durata di sei anni, sulla base del canone di Euro [REDACTED] stimato con relazione tecnico-descrittiva-estimativa prot. 2348R.I. del 19/10/2015 ;

e- che il giorno 11/11/2015, a seguito dell'espletamento dell'asta pubblica prot. n. 2403R.I. del 23/10/2015 è stato dichiarato aggiudicatario dei suddetti terreni, giusto verbale prot. 2631R.I. del 11/11/2015 la Società ASIU S.p.A. avendo la medesima presentato l'unica offerta valida, pari ad Euro centoventisettemila/00 (127.000,00) di canone annuo;

g- che l'Agenzia ha invitato l' ASIU S.p.A. alla stipula del presente atto di concessione con nota prot. 16208 del 16.11.2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti , come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 –Oggetto della Concessione

L'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, nella persona di Michele Baronti, concede in concessione all' ASIU S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante Avv. Barbara Del Seppia, che accetta l'area demaniale sita in Piombino Loc. Ischia di Crociano, meglio descritto al punto a) delle premesse del presente atto e nelle planimetrie allegate al presente contratto sotto la lettera "A".

Il bene dato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente per la gestione della discarica di materiali derivati da lavorazioni siderurgiche e, in parte, per viabilità piazzali, e deve essere compatibile con il Piano regolatore del Comune di Piombino. Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata dell'atto ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 296/2005. Rimarranno ad esclusivo carico della Concessionaria la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, autorizzazioni



amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso. Condizione indispensabile per l'attività da effettuarsi sull'area in parola, sono, a carico della Concessionaria, gli oneri di aggiornamento e delle garanzie necessarie per conseguire il rilascio dell' AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) citata nelle premesse, scaduta nel 2012.

ARTICOLO 3 - Durata della Concessione

La concessione ha la durata di anni sei (6) dal 01/01/2016 al 31/12/2021, e potrà essere rinnovata per un periodo di pari durata, previa rideterminazione del canone, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 2 del DPR 296/05.

La domanda di rinnovo è presentata all'Agenzia del Demanio non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto concessorio, fermo restando l'insindacabile giudizio da parte dell'Agenzia del demanio a valutare la non idoneità all'uso governativo e, in base alle disposizioni di legge al momento vigenti, la possibilità di rinnovare la Concessione previa rideterminazione del canone.

L'Agenzia del Demanio si riserva il diritto di recedere dall'atto di Concessione, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, per sopravvenute esigenze governative, salvo il rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. La Concessionaria ha facoltà di recedere per gravi motivi dall'atto di Concessione, previo avviso da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi prima.

ARTICOLO 4 - Canone della concessione

Il canone della Concessione è convenuto in Euro [redacted] che la Concessionaria deve versare, mediante delega bancaria, utilizzando il modello F24, che verrà recapitato tramite il servizio Postel, in rate trimestrali anticipate di

AOOGRT / AD Prot. 0303502 Data 05/08/2019 ore 10:56 Classifica P.140.020

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza del modello di pagamento. In caso di mancata ricezione del modello di pagamento e, comunque, anche in assenza di esplicita richiesta da parte del Concedente, la Concessionaria è tenuto a versare il canone entro e non oltre l'ultimo giorno della mensilità precedente.

La prima periodicità dal 01/01/2016 al 31/03/2016 pari ad euro [redacted] è stata già corrisposta, giusta quietanza del 09.12.2015 rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.

Il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta del Concedente, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente rispetto alla data di decorrenza dell'atto, cioè ottobre.

Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Concessionaria, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presenta atto, la Concessionaria dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio interessi legali per il debito maturato. Resta comunque salvo il diritto della Concessionaria alla risoluzione dell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile con il conseguente risarcimento del maggior danno dal medesimo subito.

La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.

ARTICOLO 5 - Accesso al bene

La Concessionaria consente l'accesso al bene da parte degli Ispettori demaniali dell'Agenzia del Demanio in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni, ai sensi del D.P.R. 13/07/1998 n. 367. A tal fine, le medesime si obbligano a concordare con la Concessionaria, il giorno e l'ora in cui consentire la visita. In caso di nuova concessione o di vendita, la Concessionaria è tenuta a lasciar visitare l'area alle persone autorizzate dall'Agenzia del Demanio.

ARTICOLO 6 Esonero di responsabilità

La Concessionaria esonera l'Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione del bene dato in concessione. La Concessionaria si intende soggetto, per ciò che la riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne l'Agenzia del Demanio da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

ARTICOLO 7 - Obblighi e Decadenze

La Concessionaria si obbliga:

a-a mantenere in buon stato di conservazione l'area concessa;

b- a non mutare la destinazione dell'area in tutto o in parte, senza previa autorizzazione della Concedente e degli Enti competenti in materia urbanistica, e, comunque, a farne un uso conforme alla sua destinazione;

c- a non sub concedere o comunque concedere a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in tutto o in parte, l'uso dell'area e delle sue pertinenze, oggetto del presente atto di concessione;

d- a riconsegnarlo in buono stato al termine della Concessione, pena il risarcimento del danno.

Ogni intervento che si rendesse necessario, dovrà essere autorizzato dall'Agenzia del Demanio e dovranno essere acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritti.

L'Agenzia rimarrà comunque manlevata ed estranea ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra la Concessionaria e i terzi a qualsiasi titolo nonché ai rapporti con gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto costituisce causa di risoluzione dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e la Concessionaria è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per l'Agenzia del Demanio al risarcimento del maggior danno. A tal riguardo nel caso che la Concessionaria non si prestasse a tale riconsegna, l'Agenzia del Demanio è autorizzata a far rilevare la condizione della cosa concessa a mezzo di un perito di sua scelta, a rischio e spese della Concessionaria cessante, che dovrà sottostare alle conseguenze di detta operazione, rimossa ogni eccezione. Rimangono a carico della Concessionaria le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza. In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le spese per le riparazioni, le indennità e quant'altro dovuto, saranno a totale carico della Concessionaria, la quale ne sarà, inoltre, responsabile in tutta l'estensione stabilita dal vigente Codice Civile.

ARTICOLO 8 – Manutenzione-migliorie ed addizioni

L'area viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Concessionaria dichiara di aver esaminato il bene e di averlo trovato idoneo all'uso convenuto. La manutenzione ordinaria e straordinaria del bene è a completo



carico della Concessionaria.

La Concessionaria non potrà apportare all'immobile innovazioni, addizioni o migliorie, senza il preventivo consenso scritto dell'Agenzia del Demanio.

In ogni caso, al termine dell'atto di concessione, le migliorie e le addizioni eseguite dalla Concessionaria, con o senza il consenso dell'Agenzia, resteranno acquisite allo Stato, senza obbligo di compenso, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere il ripristino del bene nello stato autorizzato.

L'Agenzia del Demanio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla Concessionaria nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 13.07.1998 n. 367.

ARTICOLO 9- Consegna

L'area viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Si procede contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione alla consegna del bene.

ARTICOLO 10 Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la Concessionaria ha presentato fidejussione bancaria n.°121090790 dell'Agenzia UNIPOL Assicurazioni di euro [redacted] [redacted] corrispondente ad una annualità del canone, con scadenza 31/12/2022. L'Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Agenzia stessa e la Concessionaria i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dal presente atto di concessione e non

A handwritten signature or stamp in black ink, located to the right of the text in the 'ARTICOLO 9' section. It appears to be a stylized signature.

esistano danni o cause di danni possibili, imputabili alla Concessionaria, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concedente debba risponderne.

L'Agenzia del Demanio ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

ARTICOLO 11 – Altri oneri

Sono a carico della Concessionaria gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, compresi i contributi consortili e i tributi locali.

ARTICOLO 12 – Spese del presente atto

Tutte le spese del presente atto, comprese l'imposta di bollo, sono a carico della Concessionaria.

ARTICOLO 13 – Termine per la registrazione

Il termine per la registrazione decorre dalla data in cui il soggetto tenuto a richiederla ha avuto notizia del provvedimento di approvazione (Art.14 comma 1 e 2 del DPR 131/1986).




ARTICOLO 14 Normativa

Per quanto non previsto nel presente atto valgono, in quanto applicabili, le norme del D.P.R. 296/05, le norme di legge in materia, il Codice Civile, nonché gli usi locali. In caso di attività industriale o terziaria si rimanda a quanto contenuto nel Decreto legislativo n. 334 del 17/08/1999 così come modificato dal decreto legislativo n.° 238 del 21/09/2005.

ARTICOLO 15 Efficacia

Il presente atto di concessione è fin d'ora vincolante per la Concessionaria, mentre per l'Agenzia del Demanio lo sarà soltanto dopo il prescritto visto di approvazione per l'esecuzione. Qualunque modifica al presente atto dovrà essere provata solo



mediante atto scritto.

ARTICOLO 16 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 la Concessionaria autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 17 - Foro Competente

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il foro competente è Firenze.

ARTICOLO 18 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- la Concessionaria ASIU S.p.A presso la propria sede legale in Piombino Via Isonzo 21/23.
- l'Agenzia del Demanio presso: Direzione Regionale Toscana e Umbria- Via Laura n.64 Firenze.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per la Concessionaria

Barbara Zelleppo

Per l'Agenzia del Demanio

Mirabile per

La Concessionaria a mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, la parte specificatamente approva i patti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del presente atto.

Per la Concessionaria


Barbara

23/12/15
8829 3
15240,00

SI APPROVA
Il Direttore
Stefano Lombardi



Stefano Lombardi



Direzione Provinciale di LIVORNO
Ufficio Territoriale di DPLI UT LIVORNO

Registrazione contratto di locazione/affitto

Gentile contribuente, riportiamo di seguito i dati principali del contratto di locazione a Lei intestato e i principali adempimenti da effettuare dopo la registrazione del contratto stesso.

Il 23-12-2015, presso questo ufficio, è stato registrato il contratto di locazione/affitto con i seguenti riferimenti:

ufficio T2P, serie 3T, numero 8829

Codice Identificativo del Contratto: T2P15T008829000PG

DATI GENERALI DEL CONTRATTO

Tipologia: T3 - Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere

Durata: dal 01/01/2016 al 31/12/2021 - **Data di stipula:** 10/12/2015

Importo del canone: ██████████ **Richiedente la registrazione:** 06340981007

PARTI DEL CONTRATTO (fino a un massimo di 8 locatori/conduttori)

Locatori
06340981007

Conduttori
01261000499

DATI DEGLI IMMOBILI (fino a un massimo di 6 immobili)

Cod.Comune	T/U	I/P	Sez.Urbana	Foglio	Particella	Sub	In via di acc.
G587	T	I		51	134/199		

Imposta di registro: ██████████ **Imposta di Bollo:** 0,00 **Altre imposte:**

Sanzioni: **Interessi:** **Modalità di pagamento:** F24

AOGRT / AD Prot. 0303502 Data 05/08/2019 ore 10:56 Classifica P.140.020

ULTERIORI ADEMPIMENTI PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

- il 31/12/2021 scade il suo contratto di locazione. Se vuole prorogarlo deve pagare l'imposta di registro entro 30 giorni dalla scadenza;
- in caso di risoluzione anticipata o di cessione del contratto deve pagare l'imposta di registro entro 30 giorni dalla data di risoluzione o di cessione.

Gli adempimenti successivi possono essere effettuati tramite i servizi telematici dell'Agenzia, con il software RLI. In tal caso, l'eventuale pagamento delle imposte avviene con richiesta di addebito in conto corrente bancario o postale.

In alternativa, Lei può versare le imposte con il modello F24 Elementi identificativi disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. In caso di proroga, risoluzione o cessione la delega di versamento deve essere presentata all'ufficio dove è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dalla data di versamento. Fino al 31/12/2014 i versamenti possono essere effettuati anche con il modello F23.

Nella compilazione del modello F24 Elementi identificativi Lei deve riportare:

- i dati di chi effettua il versamento e della controparte (Codice identificativo "63");
- nel campo Tipo, la lettera "F" e nel campo Elementi identificativi, il **Codice Identificativo del contratto**;
- nel campo Codice, 1501 per le annualità successive, 1502 per la cessione, 1503 per la risoluzione, 1504 per la proroga. In caso di versamento tardivo è possibile avvalersi del ravvedimento operoso utilizzando il codice 1509 per la sanzione e 1510 per gli interessi.

